

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
della

**GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 2 del Reg.</b>	<u>OGGETTO</u> : <i>Citazione in giudizio davanti a Giudice di Pace di Avezzano per presunta responsabilità da danni ex art. 2051 c.c. .</i>
----------------------	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **13,00** nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Ing.	<i>Giulio</i>	<b>LANCIA</b>	<b>SINDACO</b>
Dott.ssa	<i>Sabrina Olimpia</i>	<b>MARTINELLI</b>	<b>VICE SINDACO</b>
Geom.	<i>Marcello</i>	<b>BLASETTI</b>	<b>ASSESSORE</b>
Sig.	<i>Silvano</i>	<b>CICCHINELLI</b>	<b>(assente) ASSESSORE</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Ing. Giulio **LANCIA**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 21.01.2015, come acclarato al n. 243 del registro protocollo comunale, il sig. Giuseppe Cascone ha fatto notificare atto di citazione a comparire davanti al Giudice di Pace per l'udienza fissata il 20 febbraio 2015;

Preso atto delle ragioni addotte dal citato sig. Cascone, come già sommariamente esposte in una nota del 04.11.2013, qui acclarata al n. 3759 del prot. comunale in data 06.11.2013;

Atteso che, effettivamente, i danni asseritamente subiti dal ridetto Sig. Casconr non sembrano, almeno *prima facie*, riconducibili ad azioni o omissioni colpevoli di questo Ente;

Ritenuto di dover resistere, quindi, in giudizio per veder respinte le altrui pretese, anche per disincentivare la rincorsa alla richiesta di risarcimenti per fattispecie in cui è per lo meno controversa la responsabilità dell'Ente;

Ritenuto di dovere ribadire, in relazione alla decisione di costituirsi o resistere in giudizio, quanto già in precedenti ed analoghe occasioni affermato da questo Collegio;

Confermato, quindi, che questo Ente non vanta una propria avvocatura domestica, cui poter conferire l'incarico della difesa in giudizio;

Ritenuto che – anche agli effetti dell'art. 3, comma 55, della L. 24.12.2007, n. 244 - rientri inequivocabilmente nelle funzioni “*istituzionali*” dell'ente difendersi in giudizio per tutelare interessi pubblici preminenti, com'è nella specie;

Visto l'art. 43, comma 4, lett. f ), dello Statuto Comunale, il quale – uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi anche la recente ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), e all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco – prevede che la Giunta “*autorizza il Sindaco a stare in giudizio in tutte le liti attive e passive*”;

Richiamato l'articolato parere n. 8/2009 reso, in materia di incarichi legali, dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata, della Corte dei Conti (deliberazione n. 19/2009/PAR, del 03/04/2009), nel quale è stato chiarito che: “*Appare senz'altro preferibile, pur tra le varie opzioni scrutinabili dall'interprete, la tesi che riconduce il contratto di patrocinio legale – tanto circoscritto alla rappresentanza in giudizio, quanto esteso anche alla difesa giudiziale – nell'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 c.c. e s.s..... Tale sistematico inquadramento non sembra possa subire modifiche a seconda la natura del committente, se essa cioè sia un privato o un Ente Pubblico..... l'incarico professionale di patrocinio, che viene conferito ad un legale nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa giudiziale dell'ente: a) è riconducibile al contratto d'opera intellettuale; b) il suo inquadramento sistematico lo colloca nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo; c) resta eluso nell'ambito delle collaborazioni autonome, pur essendo queste prestazioni d'opera intellettuale... l'appalto di servizi legali...[è] configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce.... In altre*

*parole, il servizio legale per essere oggetto di appalto richiederebbe un quid pluris, per prestazione o per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale ... la normativa interna relativa al conferimento di "collaborazioni autonome" non si applica alla prestazione professionale di patrocinio legale, giuste le osservazioni delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, sopra riportate... In ogni caso, si segnala che per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una p.a., è richiesta la forma scritta a pena di nullità, ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, ( Cass., 8.6.2007, n. 13508).";*

Condividendo gli assunti della citata deliberazione della sezione Basilicata, come testé richiamati e come confermati da successiva giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 16-07-2014, n. 1383, che ha ribadito quanto segue: *"Giova, inoltre, ricordare quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Basilicata, parere n. 8/09) e dall'autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d'opera intellettuale.*

*Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, il servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.*

*L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (Autorità per la Vigilanza sui Contratti, determina n. 4 del 7 luglio 2011).*

*Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ( Cons. Stato, sez. V. 11 maggio 2012 n. 2730).";*

Richiamato ancora il conforme indirizzo espresso da Cons. Stato, sez. V. 11 maggio 2012 n. 2730, secondo cui: *"la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l' espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.... l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici";*

Vista, ancora, la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 4/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7- 2011), nel cui paragrafo 4.3 (servizi legali), si conferma che *“il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa”;*

Atteso che la recente direttiva n. 2014/24/UE, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea n. 94 del 28 marzo 2014, sembra dare ulteriore fondamento al richiamato indirizzo giurisprudenziale, in quanto esclude dalla disciplina degli appalti di servizi, gli incarichi legali relativi a procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro;

Tenuto conto che, la particolare specialità del contratto di patrocinio è stata di recente confermata anche da Tar Puglia, sez. II, Lecce, 14 ottobre 2014 n. 2500, il quale, sulla base di consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, ha ritenuto che *“il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ.”*, con ciò confermandosi il carattere speciale che tale contratto assume;

Ritenuto, alla stregua di tutte le considerazioni sin qui svolte, che l’incarico che si passa a conferire esula dal regime proprio regolato dal codice dei contratti pubblici, dovendosi invece considerare come *“un contratto d’opera intellettuale”*, e conseguentemente non rimane soggetto al regime delineato dall’art. 33, comma 3.bis, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163;

Atteso che tale qualificazione rileva anche ai fini dell’esclusione dagli obblighi previsti dall’art. 1 del DM 24.01.2007, in quanto il DURC va richiesto ai lavoratori autonomi solo *“nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici”*;

Richiamata, all’uopo, anche la deliberazione della C. Conti, sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo, 18.08.2008, n. 360;

Richiamate, ad ogni buon fine, anche le seguenti deliberazioni della C. Conti:

- sezione regionale di Controllo per la Calabria 30.09.2008, n. 241, la quale ha – tra l’altro – osservato che in materia di spese legali: *(l’obbligazione di pagamento si perfeziona con il deposito della sentenza, per cui l’impegno della spesa inerente a tale debito non può essere assunto in un momento precedente a tale deposito mancando l’obbligazione giuridicamente perfezionata ( art. 183, comma 1, del TUEL ).”*
- Sezione regionale di Controllo per la Puglia 26.10.2006, n. 4/2006, la quale sempre in materia di spese legali ha affermato: *“La sezione ritiene che, nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, l’obbligazione a carico dell’ente locale si sia perfezionata con la conclusione dell’incarico professionale affidato al difensore. l’ente dovrà pertanto assumere un nuovo impegno di spesa sulla gestione di competenza. Naturalmente presupposto necessario per l’assunzione di ogni impegno è la sussistenza di disponibilità sull’articolo di bilancio interessato dalla spesa giacché costituisce regola fondamentale di contabilità pubblica che l’assunzione degli impegni non può superare le previsioni di bilancio... la fattispecie, così come prospettata nella richiesta di parere, non risulta inquadrabile nella enunciata tipologia dei debiti fuori bilancio”*;
- sezione regionale di Controllo per la Campania 18.07.2007, n. 9/2007, che -

a sua volta – ha ritenuto: “ritiene il Collegio che nella fattispecie non ricorra l’ipotesi di debito fuori bilancio, in quanto l’incarico per il patrocinio legale dell’Ente è stato conferito regolarmente e la relativa spesa è stata impegnata secondo quanto disposto dall’art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000. La differenza prima che giuridica è concettuale in quanto il procedimento per il riconoscimento del debito trova applicazione per regolarizzare una spesa priva del prescritto precedente impegno. Nel caso dell’esame non vi è dubbio che è esistente un impegno regolare nel quale sono presenti tutti gli elementi che lo costituiscono: 1) la somma da pagare; 2) il soggetto creditore; 3) la ragione del debito; 4) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Nella fattispecie all’esame, come si è detto, vi è stato un regolare conferimento di incarico ad un legale, ma la somma impegnata si è rivelata insufficiente alla presentazione della parcella senza che vi sia stata alcuna modifica nella natura e nel contenuto dell’incarico stesso.....Un ulteriore argomento a favore della conclusione sopra indicata deriva dal principio che scaturisce dalla interpretazione dell’art. 183, comma 3, del vigente T.U.E.L., secondo cui nel caso che l’importo dell’impegno è superiore a quello della prenotazione bisogna procedere nella stessa determina di aggiudicazione all’adozione di un nuovo impegno di spesa al fine di garantire la copertura finanziaria dell’acquisto (principio contabile n. 2 punto 52 da “principi contabili per gli enti locali” dell’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali dal Ministero dell’ Interno, 2004 ).”;

Preso atto della proposta formulata dal Sindaco ed intesa a conferire l’incarico di difensore nella causa in parola all’avvocato Maurizio Colaiacovo, che:

- ha già proficuamente patrocinato l’amministrazione in precedenti procedimenti aventi ad oggetto similari fattispecie di responsabilità relative alla gestione di beni comunali (cfr. deliberazione GC n. 1/2006 e conseguente sentenza favorevole del Tribunale di Avezzano del 30.06.2014, qui comunicata dallo stesso avvocato Colaiacovo con e-mail acclarata al n. 2320 del prot. comunale in data 08.07.2014);
- è stato incaricato, con deliberazione n. 1, adottata nel corso della presente seduta, per analoga controversia, per cui il medesimo professionista si è liberamente offerto di assicurare la prestazione d’opera per un compenso forfettario di 500,00, oltre oneri e spese documentate, evidentemente inferiore al compenso ricavabile dall’applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014;

Riconosciuto, pertanto, che il professionista, oltre a vantare adeguata esperienza professionale, offre condizioni economiche vantaggiose per l’ente, per cui risulta sicuramente opportuna la proposta del Sindaco;

Considerato, inoltre che, per il valore estremamente contenuto della controversia, non possono supporre oneri particolarmente rilevanti e tali da imporre procedimenti di selezione che risulterebbero incongrui e finanche defatigatori;

Visto l’art. 9 del DL. 24.01.2012 n. 1;

Visto il D.P.R. 07.08.2012, n. 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, ed in particolare l’art. 5 che ha definito l’obbligo di copertura assicurativa da parte di professionisti;

Visti gli artt. 2229 e ss. c.c.;

Vista la l. 31.12.2012, n. 247 e particolarmente l'art. 13;

Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55, recante: la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

Visto il DM 24.12.2014 (in G.U. del 30.12.2014) che ha differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, causa le note e croniche incertezze che caratterizzano la contabilità locale;

Considerato che, pure nella incertezza che determina l'assenza del bilancio di previsione, quest'anno acuita dal sopravvenire del nuovo sistema di contabilità, risulta tuttavia necessario deliberare di resistere in giudizio per prevenire il rischio di condanna ed anche per evitare che si consolidi l'idea che di ogni infortunio, anche casuale, debba rispondere il Comune;

Richiamato, a tale riguardo, l'art. 11, comma 12, del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, che testualmente recita: *“Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.”*

Atteso che vige, dunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione il regime di cui all'art. 163 TUEL;

Visto il TU 30-5-2002 n. 115, e particolarmente l'art. 13;

Dato atto, alla stregua del cennato regime di gestione contabile provvisoria, che l'adozione del presente atto non può essere rinviata in attesa del varo del bilancio di previsione a causa del fatto che è ormai imminente l'udienza di comparizione;

Visto l'art. 43, comma 4, lett. f), dello Statuto comunale che testualmente recita: *“La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo: ...f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio in tutte le liti attive e passive.”*;

Acquisiti i debiti pareri favorevoli

Dopo votazione a scrutinio segreto, il cui esito unanime è favorevole alla proposta d'incarico formulata dal Sindaco;

### **DELIBERA**

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio dinanzi al giudice di Pace di Avezzano, apertosi in seguito alla citazione notificata dal sig. Giuseppe Cascone;

Di nominare, quale difensore dell'amministrazione, l'Avvocato Maurizio Colaiacovo, con il quale, il Sindaco – prima del rilascio della procura ex art. 83 c.p.c. – vorrà stipulare apposito contratto di patrocinio secondo lo schema che qui si approva nel testo allegato al presente provvedimento;

Di riconoscere – alla stregua di tutto quanto dedotto in parte narrativa – la complessità di inquadramento della materia in termini giuscontabilistici, dando atto che l'impegno di spesa che si assume è ragguagliato all'offerta avanzata per le vie brevi dall'avvocato incaricato e quindi in 500,00 €, cui si somma il rimborso forfettario (pari al 15% del compenso) di cui all'art. 2, comma 2, del ridetto DM 55/2014, oltre gli oneri previdenziali (CNPA) e fiscali (IVA) a carico del committente;

Di riconoscere che resta a carico del Comune il contributo di cui all'art. 13 del TU 30-5-2002 n. 115;

Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a registrare un impegno contabile sul cap. 1058/1, cod. 1010208, degli adottandi atti contabili dell'esercizio 2015 (bilancio e PEG), per un importo che – al momento – può stimarsi, per quanto detto, in € 830,00, salvo ulteriori atti di integrazione dell'impegno che, in base all'evoluzione della controversia in parola e secondo i principi di corretta e prudente amministrazione suggeriti dalla Corte dei Conti, nei pareri richiamati in premessa, assumerà il responsabile del servizio. Corrispondenti obblighi di comunicazione sono previsti nello stipulando atto convenzionale a carico dell'avvocato testé incaricato;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza con apposita e separata votazione, con esito unanimemente favorevole.

=====

## PARERI

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE: Geom. Gianni PETRICCA

Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE: dott. Malvina SANTOMAGGIO



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

**IL SINDACO**

Ing. *Giulio* LANCIA

**IL VICE SINDACO**

Dott.ssa *Sabrina Olimpia* MARTINELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. *Claudio* ROSSI

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it/> a partire dal ...**17.02.2015**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ..**04.03.2015**.. Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot.....**587**.. del ..**17.02.2015**.. ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

---

**SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì ...17.02.2015...**

# COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.200, n. 267

Via Marconi n. 7

E-mail: [info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it](mailto:info@comune.sanvincenzovallerovento.aq.it)

**TEL. 0863/958114 – 958524**

**FAX 0863/958369**

**C.F. n. 00217860667**

- Il sottoscritto:

Giulio Lancia, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge;

## CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'Avvocato \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità chiamato incaricato),  
c.f. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Avezzano, che  
agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'ufficio di  
Segreteria.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano nel giudizio istauratosi in seguito alla citazione notificata il 21/01/2015, dal Sig. Giuseppe Cascone;
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. L'avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, i conferenti sono in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del codice civile. Dichiara inoltre di essere assicurato per la responsabilità professionale con polizza n....., massimale ....., emessa dalla.....Agenzia di.....
4. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.

Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione comunale corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di Euro 250,00 a titolo di anticipazione, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione. Al

momento della stipula della presente convenzione, non essendo precisamente stimabile l'onere complessivo della spesa, l'amministrazione comunale registrerà un iniziale impegno contabile per l'importo di € 830,00 (compreso rimborso forfettario delle spese di cui all'art. 2, comma 2, del DM 55/2014, CNPA ed IVA), nell'assunto che l'avvocato espletterà tutte le fasi previste dalla tabella allegata al citato D.M. 55/2014: 1. Fase di studio della controversia; 2. Fase introduttiva del giudizio; 3. Fase istruttoria e/o di trattazione; 4. Fase decisionale. Non sono previste spese ulteriori, oltre quelle generali già previste dal citato art. 2, comma 2. Resta a carico dell'Amministrazione il contributo di cui all'art. 13 del D.lgs. 30-5-2002 n. 115.

5. E' onere dell'avvocato incaricato segnalare tempestivamente ogni incremento di tale importo in relazione all'evoluzione del procedimento giurisdizionale ed all'attività effettivamente espletata, onde consentire di integrare progressivamente l'impegno contabile.
6. La misura del compenso viene concordata nella misura onnicomprensiva di € 500,00, oltre rimborso forfettario delle spese di cui all'art. 2, comma 2, del DM 55/2014, CNPA ed IVA.
7. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza – in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile – la presentazione della parcella, se del caso vidimata ai sensi del precedente punto 7, deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico.
8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria.
10. I termini di cui al precedente punto 10, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assume tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
11. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
12. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
13. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.
14. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. Il relativo compenso sarà anticipato dall'avvocato incaricato e da questi inserito specificamente nella sua parcella e come tale rimborsato dall'Amministrazione.
15. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
16. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso

d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  
San Vincenzo Valle Roveto \_\_\_\_\_

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO